DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 32

Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura

Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 31 dicembre 1994.

Versione in vigore dal 29 agosto 1994, non più in vigore dal 29 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514
Capo	I — Termini in scadenza la cui efficacia deve ancora esaurirsi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-514-1994/art-32-differimento-di-termini-in-materia-di-accertamento-dei-lavoratori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it